

# L'ABBANDONO SCOLASTICO

DEFINIZIONE

CONSEGUENZE CIVILI e PENALI

17 ottobre 2024

# L'OBBLIGO SCOLASTICO

In Italia l'obbligo di istruzione è regolato da norme specifiche tese a garantire il diritto all'istruzione dei minori.

- **Articolo 34 della Costituzione** La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
- **La legge 53 del 28.03.03 all'art. 2** definisce il diritto dovere all'istruzione e alla formazione garantendo il diritto all'istruzione alla formazione sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età.
- **Art. 1 comma 622 legge 296/2006** : l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età
- **Art. 2 decreto ministeriale 139/2007** L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'art. 1 comma 622 L. 296/06.
- **Circolare del Miur 101/2010** Nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 ed i 16 anni . Dopo il primo ciclo tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni del secondo ciclo

**Decreto legge 232/23 convertito in legge 159/23** « così detto Decreto Caivano» recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

# ABBANDONO SCOLASTICO vs. DISPERSIONE SCOLASTICA

Abbandono e dispersione scolastica sono utilizzati come sinonimi, ma in realtà sono due fenomeni diversi.

**L'abbandono** si verifica quando un giovane abbandona gli studi senza aver conseguito il diploma o un'altra qualifica professionale, con il possesso quindi solo del diploma della scuola secondaria di I grado.

**La dispersione**, invece, è definita dall'Autorità Garante per l'Infanzia e per l'adolescenza come «la mancata, incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione e della formazione da parte dei giovani in età scolare». E si verifica quindi con l'interruzione, l'evasione dell'obbligo di frequenza, i ritardi costanti ed infine l'abbandono.

.

# COME SI ASSOLVE L'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

1. FREQUENZA DEL PRIMO BIENNIO DI UN PERCORSO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO O DI UN PERORSO TRIENNALE o QUADIENNALE REGIONALE
2. COSTITUZIONE DI UN CONTRATTO DI APPRENDISTATO AL COMPIMENTO DEL 15 ANNO DI ETA'.
3. ISTRUZIONE PARENTALE:

I genitori devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina una dichiarazione, da rinnovare annualmente, sulla capacità tecnica ed economica di provvedere all'insegnamento parentale.

Il dirigente scolastico ha il dovere di verificare la fondatezza delle dichiarazioni rese dai genitori.

Annualmente il minore deve sostenere un esame di idoneità alla classe scolastica successiva come candidato esterno presso una scuola statale o paritaria. Ciò sino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale deve vigilare sull'effettivo adempimento dell'obbligo scolastico da parte dell'alunno. Tale compito di controllo non spetta solo al dirigente scolastico, ma anche al sindaco del Comune di residenza del minore.

# INADEMPIMENTO OBBLIGO DI ISTRUZIONE: I POTERI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL SINDACO

Il nuovo art. 114 del d.lgs 297/94 come modificato in sede di conversione del D.L. 123/23 disciplina i poteri di vigilanza del dirigente scolastico e del sindaco in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione.

I **dirigenti scolastici** delle scuole primarie e secondarie di primo grado, alla chiusura delle iscrizioni, verificano se tutti gli alunni che frequentano le classi terminali del proprio istituto sono iscritti al percorso di istruzione successivo. Se risultano alunni non iscritti, i dirigenti scolastici contattano i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale per accertare la loro scelta scolastica.

Queste informazioni vengono inserite nell'**Anagrafe nazionale dell'Istruzione** (ANIST) prevista dall'art. 62 quater del Codice dell'amministrazione digitale, non ancora istituito.

Il dirigente individua i minori non in regola con detto obbligo, **ammonisce** senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo invitandolo ad ottemperare alla legge.

Nelle more dell'attivazione dell'ANIST è stata delineata una **fase transitoria** che prevede l'obbligo per i dirigenti scolastici di tramettere al **sindaco**, entro il mese di ottobre i dati relativi ai minori soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso i propri istituti.

Il comma 4 prevede che il dirigente scolastico debba verificare la frequenza degli alunni iscritti individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni anche non consecutivi nel corso di tre mesi senza giustificati motivi.

Costituisce elusione dell'obbligo d'istruzione la mancata frequenza di almeno  $\frac{1}{4}$  del monte ore annuale personalizzato (per la scuola secondaria di primo grado l'orario annuale è di 990 ore - 30 ore settimanali per 33 settimane di lezione- Il limite massimo di assenze consentite è di 247 ore di lezione; per la scuola secondaria di secondo grado l'orario annuale è fissato in 1.056 ore corrispondenti a 32 ore settimanali per cui le assenze consentite sono di 264 ore. **In casi eccezionali le istituzioni scolastiche possono derogare al limite dei  $\frac{3}{4}$  purchè le assenze non compromettano, secondo il giudizio del consiglio di classe la possibilità di valutare adeguatamente gli studenti coinvolti).**

Il dirigente scolastico deve verificare la frequenza degli alunni individuando quelli assenti per più di 15 giorni anche non consecutivi nel corso di 3 mesi senza giustificati motivi.

In prima battuta il dirigente cerca di reinserire l'alunno a scuola, comunicando ai responsabili dell'inadempimento l'assenza dell'alunno ed invitandolo a frequentare entro 7 giorni.

In caso di mancato rientro il dirigente entro 7 giorni avvisa il sindaco affinché proceda all'ammonimento dei responsabili dell'inadempimento.

I soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione sono ai sensi dell'art. 5 dlgs 76/05 i genitori, chi ne fa le veci a qualsiasi titolo, il comune ove hanno la residenza i minori, il dirigente scolastico dell'istituto ove siano iscritti o abbiano fatto richiesta di iscrizione, la provincia attraverso i servizi per l'impiego, i soggetti che assumono con contratto di apprendistato

## LE GIUSTIFICAZIONI ALLA PROLUNGATA ASSENZA SCOLASTICA

**La normativa prevede la possibilità che i genitori (o gli altri soggetti deputati) forniscano giustificazioni plausibili dell'assenza a scuola:**

**La prima causa di giustificazione -procurare altrimenti l'istruzione-** si intende verificata in caso di istruzione parentale, il trattenimento di bambini che hanno compiuto i 6 anni entro il 31 dicembre per gravi impedimenti o motivi di salute ( bambini con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 e Bambini adottati internazionalmente) e il trattenimento di 1 solo anno di bambini che frequentano scuola paritarie con metodo Steiner per cui l'accesso alla primaria è posticipato a sette anni.

**La seconda causa di giustificazione è rappresentata da giustificati motivi di salute.**

I motivi di salute possono essere certificati attraverso la produzione di certificati medici atteso che il nostro ordinamento non consente di autocertificare il proprio o l'altrui ( i genitori per i figli) stato di salute.

Anche se a livello regionale è venuto meno l'obbligo di presentare il certificato medico a scuola per accertare lo stato di salute dell'alunno al suo rientro a scuola, il dirigente scolastico ha l'onere di richiederlo in caso assenze lunghe e/o frequenti, in quanto prevale l'obbligo di accertamento dell'obbligo di istruzione rispetto alle esigenze di semplificazione amministrativa.

**Se decorsi i termini previsti l'alunno non è reinserito a scuola, il sindaco procede alla denuncia - ai sensi dell'art.331 cpp - dando avvio al procedimento penale nei confronti del responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonito,**

## LA DISCIPLINA PENALE IN CASO DI INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Il D.L. 123/23 all'art. 12 ha abrogato l'art. 731.c.p che puniva con la sola pena dell'ammenda fino a 30 euro chi non si attiva per garantire al minore quanto meno l'istruzione elementare ed ha introdotto l'art. **570 ter c.p.** - .  
**Inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori.**

«Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.»

La condotta è caratterizzata dal due elementi fondamentali: può essere attuata solo attraverso un'omissione e non è rilevante l'elemento soggettivo che può essere caratterizzato indifferentemente dal dolo o dalla colpa.

I destinatari della sanzione penale sono i **responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione**: ovvero i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.

Si rileva comunque che la fase processuale penale rappresenta l'extrema ratio a seguito dell'insuccesso dell'attività preventiva del dirigente scolastico e l'ammonimento del sindaco.

## CONSEGUENZE CIVILI IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO

Il P.M. acquisita la notizia di reato di cui all'art. 570 ter cp ne informa senza ritardo il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 c.c.

Difatti, ai sensi dell'art. 336 c.c. il PM è legittimato ad agire per ottenere l'adozione dei provvedimenti a tutela del minore previsti dall'art. 330 e sg. c.c. fra i quali l'allontanamento del minore dalla casa familiare e la decadenza della responsabilità genitoriale.

Detti procedimento tuttavia possono instaurarsi anche prima ed a prescindere dalla fattispecie di reato.

Il dirigente scolastico in caso di mancata, irregolare, discontinua frequenza del minore è tenuto a darne comunicazione agli assistenti sociali territorialmente competenti per porre in essere tutte le misure a sostegno del nucleo familiare e del minore stesso.

Nell'ipotesi in cui le misure poste in essere non consentano la regolare frequenza scolastica o i genitori non siano in grado di tutelare il minore gli Assistenti Sociali debbono effettuare la segnalazione al Tribunale per i Minori affinché il P.M. possa agire affinché siano emessi i provvedimenti ritenuti più opportuni nell'interesse del minore.

## NOVITA' IN MATERIA DI ASSEGNO DI INCLUSIONE

Da sottolineare che l'art. 12 c.4 L.85/23 in materia di **assegno di inclusione** ha stabilito l'**esclusione dal diritto al beneficio** per il nucleo se non viene fornita la documentazione dell'adempimento dell'obbligo scolastico per i figli minorenni, nonché la **sospensione del beneficio** in caso di condanna per il delitto dell'obbligo di istruzione dei minori e ciò sino alla ripresa della regolare frequenza scolastica certificata dal dirigente scolastico .

L'Inps stabilisce poi che, i beneficiari dell'Adi appartenenti alla fascia di età tra i 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico, (obbligo di istruzione per almeno 10 anni) sono tenuti a dimostrare l'iscrizione a un percorso di studi per adulti, pena la **revoca del beneficio**.